COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

►**COPIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

Data 12/10/2015

SEDUTA:	X	Pubblica		Non Pubblica			
SESSIONE:		Ordinaria	X	Straordinaria		Urgente	
CONVOCAZIONE:	X	1ª		2ª			

OGGETTO:	**REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI - ADOZIONE**

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici, del mese di ottobre, alle ore 16,10 in prosieguo, Solita sala delle Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	*P/A*	*N.*	Cognome e Nome	*P/A*
1	Saccomanno Michele	P	10	Longo Giuseppe Antonio	P
2	Pinto Martino Salvatore	P	11	Di Gaetano Marcella	P
3	Missere Serena Lucia	P	12	Masi Giuseppe	P
4	Gallù Giuseppe	P	13	Petarra Pompeo	P
5	Di Maggio Susanna	P	14	Nigro Maurilio Mino	P
6	Coppola Alessia	P	15	Trinchera Antonio	P
7	Epifani Antonio Baldassarre	P	16	Arena Giuseppe Santo	P
8	Morleo Cosimo	N	17	Rizzo Giuseppe	P
9	Morleo Francesco	P			

Presenti n.	16
Assenti n.	1

Presiede l'Avv.Di Maggio Susanna, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

☑ Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

PARERE

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica sulla retroscritta proposta di deliberazione

Il Funzionario Resp.le

(F.to Architetto Giangrande Dionino)

IL PRESIDENTE

Cede la parola all'assessore Gallù che illustra la proposta.

Il Presidente fa presente che il consigliere Longo ha presentato alcuni emendamenti al regolamento (All. A) ed invita il consigliere stesso ad illustrarli.

Il consigliere Nigro chiede, a nome della minoranza, di rinviare l'esame dei regolamenti onde permettere alle neo elette Commissioni di poterli preventivamente esaminare.

Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di rinvio dell'esame del punto all'ordine del giorno:

5 voti favorevoli (Petarra, Nigro, Trinchera, Arena, Rizzo) 11 voti voto contrari.

La proposta è respinta

Si passa quindi a votare gli emendamenti proposti dal consigliere Longo

a) Eliminazione del comma 2 dell'art. 2: 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Petarra, Nigro, Trinchera, Arena, Rizzo);

b) Modifica del comma 1 dell'art. 3: 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Petarra, Nigro, Trinchera, Arena, Rizzo)

c) Modifica del comma 2 dell'art. 4: 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Petarra, Nigro, Trinchera, Arena, Rizzo)

d) Modifica del comma 1 dell'art. 6: 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Petarra, Nigro, Trinchera, Arena, Rizzo)

e) Modifica dell'art. 7 lettera C : 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Petarra, Nigro, Trinchera, Arena, Rizzo)

Le proposte di modifica del regolamento sono approvate

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.12, comma 2, della legge N.127/97 (c.d. L."Bassanini bis) il quale reca precise e fondamentali disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili di proprietà pubblica stabilendo quanto segue: "I Comuni e le Province possono procedere alle alienazione del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile. A tale fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.";

Precisato che:

- i soli beni alienabili sono quelli ascrivibili alla categoria del patrimonio disponibile; infatti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 822 e 823 del Codice Civile, i beni demaniali ed i beni indisponibili, fino a quando sono in concreto destinati ad una funzione pubblica, non possono essere ceduti;
- il passaggio di un bene dal demanio al patrimonio indisponibile e dal patrimonio indisponibile al disponibile avviene rispettivamente mediante un provvedimento di sdemanializzazione e di

dismissione, che assumono valore di atto dichiarativo della cessazione della destinazione di un bene ad un determinato servizio pubblico;

Dato atto che si rende necessario disciplinare le modalità di alienazione dei beni afferenti il patrimonio immobiliare del Comune di torre Santa Susanna;

Visto, all'uopo, lo schema di Regolamento Comunale per l'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare nel testo predisposto dall'ufficio competente;

Dato atto che l'art. 42, comma 2, lett. L) del d. lgs. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Settore tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con n. 11 voti favorevoli, con n. 5 voti contrari (Petarra, Nigro, Trinchera, Arena, Rizzo) , espressi da n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, con n. 5 voti contrari (Petarra, Nigro, Trinchera, Arena, Rizzo) , espressi da n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00.

Comune di Torre Santa Susanna
Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. __ del __.__.2015

INDICE

Art. 1 - *Programmazione alienazioni* ..... pag. 3
Art. 2 - *Competenze degli organi* ..... » 3
Art. 3 - *Valutazione* ..... » 3
Art. 4 - *Responsabile unico del procedimento* ..... » 3
Art. 5 - *Provenienza dei beni..* ..... » 4
Art. 6 - *Permuta* ..... » 4
Art. 7 - *Forme di gara* ..... » 4
Art. 8 - *Indizione* ..... » 5
Art. 9 - *Pubblicità* ..... » 5
Art. 10 - *Bando/Lettera d'invito* ..... » 5
Art. 11 - *Urgenza* ..... » 6
Art. 12 - *Svolgimento delle gare* ..... » 7
Art. 13 - *Offerte* ..... » 7
Art. 14 - *Procedura negoziata* ..... » 7
Art. 15 - *Verbale* ..... » 8
Art. 16 - *Contratto* ..... » 8
Art. 17 - *Garanzia* ..... » 8
Art. 18 - *Prezzo* ..... » 8
Art. 19 - *Gare esperite* ..... » 9

Art.1
PROGRAMMAZIONE ALIENAZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta dell'ufficio tecnico, individua i singoli immobili ricadenti nel territorio, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ed approva il piano delle alienazioni e valorizzazione immobili di cui all'art. 58 della Legge n° 133 del 06.08.2008.
2. Tale deliberazione vale come atto fondamentale programmatorio e autorizzativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. L) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2
COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Le alienazioni di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile, qualora non siano stati inseriti nel piano di cui art. 1, sono di competenza del Consiglio Comunale.
2. In presenza dell'atto consiliare di cui all'art. 1, la competenza spetta alla Giunta Comunale in ordine all'aggiornamento, ove necessario, del valore di stima.

Art.3
VALUTAZIONE

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile valore di mercato per i beni di caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene stesso, preferibilmente a cura dell'ufficio del patrimonio, o su indicazione della Giunta Comunale, mediante perizia di stima. Ai fini della stima, in casi particolarmente complessi, è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno, previa adozione di apposito provvedimento d'incarico. L'Ufficio patrimonio può stabilire di avvalersi anche dell'Agenzia del Territorio.
2. Il valore stimato è la base per la successiva gara.

Art.4
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il Responsabile dell'area Lavori pubblici.
2. Il Responsabile unico del procedimento cura tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni, a partire dalla predisposizione del piano di cui al comma 1 dell'art. 1, quest'ultima incombenza dovrà essere effettuata in collaborazione con il responsabile dell'area "Servizio finanziario".

Art.5
PROVENIENZA DEI BENI

1. L'inserimento del bene nell'elenco di cui all'articolo 1, ha effetto dichiarativo della proprietà disponibile, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del CC., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

Art.6
PERMUTA

1. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi in una delibera consiliare, è possibile permutare il bene immobile di proprietà comunale con altri beni immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base della perizia di stima di cui al precedente art. l, comma 2, che ne attesti l'equivalenza di valore.

Art.7
FORME DI GARA

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/1997 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. I contraenti vengono individuati mediante:
   a) **Procedura aperta,** col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata;
   b) **Procedura negoziata** per i seguenti casi:
      - □ Procedura aperta deserta, purché il prezzo e le condizioni del bando di gara non siano variati se non a tutto vantaggio del comune;
      - □ Quando l'alienazione ha oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore a € 50.000,00;
      - □ Motivi d'urgenza debitamente esplicitati;
      - □ Qualora, trattandosi di fondi interclusi, reliquati stradali sdemanializzati o, comunque immobili per i quali è dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato.
   c) **Diretta alienazione** nei seguenti casi:
      - □ art. 128, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006;
      - □ quando l'alienazione sia disposta nei confronti di enti pubblici;
      - □ qualora il valore del bene non sia superiore a € 20.000,00.

Art.8
INDIZIONE

1. La gara viene indetta previa determinazione del Responsabile Unico del procedimento. Detto atto deve contenere quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la determina, tra l'altro, deve individuare il bene da alienare, approvare il bando di gara o la lettera di invito ed impegnare la spesa per la pubblicità del bando, se occorrente.

Art.9
PUBBLICITÀ

1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità delle gare.
2. I bandi vanno pubblicati per almeno 30 gg. consecutivi:
   a) all'Albo Pretorio Comunale ON LINE, all'Albo Pretorio dì almeno 5 Comuni limitrofi, CON MANIFESTI DA AFFIGGERE NEGLI APPOSITI SPAZI COMUNALI, nonché sul sito web del Comune, qualora si tratti di alienazioni di beni di valore inferiore a € 200.000,00;
   b) agli albi e sul sito previsti di cui al punto a) e per estratto su un quotidiano a diffusione locale qualora si tratti di alienazioni di beni di valore compreso tra €201.000,00 e € 350.000,00;
   c) nei luoghi previsti al punto b) e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale qualora si tratti di alienazioni di beni il cui valore sia superiore a € 351.000,00.

Art.10
BANDO/LETTERA D'INVITO

1. Il bando di gara o la lettera d'invito deve contenere come requisiti minimi, i seguenti:
   - ❑ i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
   - ❑ il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;
   - ❑ i diritti e i pesi inerenti al fondo;
   - ❑ l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo in cui si procede alla gara;
   - ❑ gli uffici presso i quali sono visionabili e ritirabili, in copia, gli atti di gara;
   - ❑ l'ammontare della cauzione, l'introito e lo svincolo della stessa;
   - ❑ il metodo di gara;
   - ❑ l'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente, la cui offerta sia in aumento rispetto al prezzo a base di gara;
   - ❑ eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione economico finanziaria degli

offerenti;

- ❑ per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- ❑ in caso di società, la composizione societaria e la rappresentanza legale;
- ❑ la possibilità di ammettere offerte per procura. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste s'intendono solidalmente obbligate;
- ❑ la data ultima e le modalità di presentazione dell'offerta;
- ❑ le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte, e le modalità di imbustamento e sigillatura;
- ❑ l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
- ❑ l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- ❑ l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689/81;
- ❑ il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- ❑ il responsabile unico del procedimento;
- ❑ il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Decreto Legisl.vo n. 163/2006 e s.m.i..

Art.11
URGENZA

1. In caso d'urgenza tutti i termini previsti dal presente regolamento sono abbreviabili sino alla metà.
2. Il provvedimento col quale si indice la gara deve motivare espressamente le ragioni della urgenza.

Art.12
SVOLGIMENTO DELLE GARE

1. Le gare si svolgono presso i locali specificati nel bando o nella lettera d'invito, in cui sarà, tra l'altro, fissata la data di esperimento della gara.
2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.
3. Alla comparazione delle offerte pervenute provvede il responsabile unico del procedimento, il quale si farà assistere da 2 testimoni, scelti preferibilmente tra il personale interno dell'Ente, di cui uno funge da Segretario verbalizzante.

   Nel caso in cui si sia verificata la diserzione all'incanto, si potrà procedere alternativamente:

   a. ad una seconda asta pubblica con un prezzo a base d'asta che potrà essere ribassato fino ad un 10% rispetto a quello fissato con il precedente incanto.

   b. ad una trattativa privata con le medesime condizioni dell'incanto.

   Nel caso in cui si verifichi ancora la diserzione all'incanto, si procede (3° ASTA) ad una trattativa privata fissando il limite del ribasso massimo oltre il quale le offerte non sono ammissibili. Tale limite sarà proposto dal Dirigente e approvato dalla Giunta Municipale

Art.13
OFFERTE

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all'aggiudicazione definitiva. Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte, sia come singolo che in forma associata.
2. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite nel bando o nella lettera d'invito, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
3. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il Comune.
4. Il bando di gara potrà prevedere una offerta percentuale minima in aumento.

Art.14
PROCEDURA NEGOZIATA

1. Nel caso di procedura negoziata le norme di gara sono contenute nella lettera d'invito a presentare offerta.

2. Le buste vengono aperte pubblicamente.
3. I termini per la presentazione delle offerte nelle procedure negoziate non possono essere inferiori ai 10 giorni.
4. Nel caso di procedura negoziata diretta, l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente.

Art.15
VERBALE

1. Dello svolgimento e dell'esito della gara viene redatto apposito verbale anche in forma sintetica, che si conclude con l'aggiudicazione provvisoria.
2. Il verbale non ha valore di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo atto notarile, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, previa effettuazione della verifica d'ufficio da parte del R.U.P. del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti autodichiarati in sede di gara.
3. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

Art.16
CONTRATTO

1. La vendita viene perfezionata con contratto di rogito soggetto a registrazione e trascrizione.
2. Il contratto viene rogato dal segretario comunale, a spese a carico dell'acquirente.
3. In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a misura.

Art.17
GARANZIA

1. Il Comune garantisce l'evizione all'acquirente e la piena titolarità e libertà dei diritti venduti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi e formalità pregiudizievoli.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

Art.18
PREZZO

1. L'acquirente deve pagare per intero ed in unica soluzione il prezzo di vendita, come

risultante dagli esiti della gara o della negoziazione, entro il termine fissato dal RUP per la stipulazione del contratto. È consentita la rateizzazione dell'importo di aggiudicazione, per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno, pena la revoca della medesima aggiudicazione. In caso di rateizzazione dovrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria.

2. In mancanza, il Comune tratterrà la cauzione versata e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti eventualmente vantati da questi nei confronti dell'amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale.

Art.19
GARE ESPERITE

1. Gli esiti delle gare nonché quelli delle procedure negoziate, sono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune.
2. L'avviso di gara o procedura negoziata esperita descrive il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario, l'aumento percentuale e il prezzo contrattuale.

EMENDAMENTO

Con la presente si chiede la modifica dei seguenti articoli del "REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI":

- Eliminazione del comma 2 dell'art. 2

Articolo originale

Art.2
COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Le alienazioni di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile, qualora non siano stati inseriti nel piano di cui art. 1, sono di competenza del Consiglio Comunale.
2. In presenza dell'atto consiliare di cui all'art. 1, la competenza spetta alla Giunta Comunale in ordine all'aggiornamento, ove necessario, del valore di stima.
3. L'adozione delle procedure di esecuzione di quanto stabilito dagli organi di indirizzo politico è di competenza del Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 4.

Variazione proposta

Art.2
COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Le alienazioni di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile, qualora non siano stati inseriti nel piano di cui art. 1, sono di competenza del Consiglio Comunale.

2. L'adozione delle procedure di esecuzione di quanto stabilito dagli organi di indirizzo politico è di competenza del Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 4.

- Modifica del comma 1 dell'articolo 3

Articolo Originale

Art.3
VALUTAZIONE

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile valore di mercato per i beni di caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura

del bene stesso, preferibilmente a cura dell'ufficio del patrimonio, mediante perizia di stima. Ai fini della stima, in casi particolarmente complessi, è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno, previa adozione di apposito provvedimento d'incarico. L'Ufficio patrimonio può stabilire di avvalersi anche dell'Agenzia del Territorio.

2. Il valore stimato è la base per la successiva gara.

Variazione proposta

Art.3
VALUTAZIONE

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile valore di mercato per i beni di caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene stesso, preferibilmente a cura dell'ufficio del patrimonio, mediante perizia di stima. Ai fini della stima, in casi particolarmente complessi, o su indicazione della Giunta Comunale, è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno, previa adozione di apposito provvedimento d'incarico. L'Ufficio patrimonio può stabilire di avvalersi anche dell'Agenzia del Territorio.
2. Il valore stimato è la base per la successiva gara.

- Modifica del comma 2 dell'articolo 4

Articolo Originale

Art.4
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il Responsabile dell'area Lavori pubblici.
2. Il Responsabile unico del procedimento cura tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni, a partire dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, quest'ultima incombenza dovrà essere effettuata in collaborazione con il responsabile dell'area "Servizio finanziario".

Variazione proposta

Art.4
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il Responsabile dell'area Lavori pubblici.

2. Il Responsabile unico del procedimento cura tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni, a partire dalla predisposizione del piano di cui al comma 1 dell'art. 1, quest'ultima incombenza dovrà essere effettuata in collaborazione con il responsabile dell'area "Servizio finanziario".

- Modifica del comma 1 dell'articolo 6

Articolo Originale

Art.6
PERMUTA

1. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi in una delibera consiliare, è possibile permutare a trattativa privata diretta il bene immobile di proprietà comunale con altri beni immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base della perizia di stima di cui al precedente art. 1, comma 2, che ne attesti l'equivalenza di valore.

Variazione proposta

Art.6
PERMUTA

1. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi in una delibera consiliare, è possibile permutare il bene immobile di proprietà comunale con altri beni immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base della perizia di stima di cui al precedente art. 3 che ne attesti l'equivalenza di valore.

- Modifica dell'articolo 7 lettera c

Articolo Originale

Art.7
FORME DI GARA

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/1997 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. I contraenti vengono individuati mediante:
   a) Procedura aperta, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata;
   b) Procedura negoziata per i seguenti casi:
      - Procedura aperta deserta, purché il prezzo e le condizioni del bando di gara non siano

variati se non a tutto vantaggio del comune;

- □ Quando l'alienazione ha oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore a € 50.000,00;
- □ Motivi d'urgenza debitamente esplicitati;
- □ Qualora, trattandosi di fondi interclusi, reliquati stradali sdemanializzati o, comunque immobili per i quali è dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato.

c) Diretta alienazione nei seguenti casi:

- □ art. 128, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006;
- □ quando l'alienazione sia disposta nei confronti di enti pubblici ovvero associazioni senza scopo di lucro se l'acquisto dell'immobile da parte di questi ultimi sia rivolto a soddisfare esigenze di pubblica utilità;
- □ qualora il valore del bene non sia superiore a € 20.000,00.

Variazione proposta

Art.7
FORME DI GARA

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/1997 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. I contraenti vengono individuati mediante:

a) Procedura aperta, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata;

b) Procedura negoziata per i seguenti casi:

- □ Procedura aperta deserta, purché il prezzo e le condizioni del bando di gara non siano variati se non a tutto vantaggio del comune;
- □ Quando l'alienazione ha oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore a € 50.000,00;
- □ Motivi d'urgenza debitamente esplicitati;
- □ Qualora, trattandosi di fondi interclusi, reliquati stradali sdemanializzati o, comunque immobili per i quali è dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato.

c) Diretta alienazione nei seguenti casi:

- □ art. 128, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006;
- □ quando l'alienazione sia disposta nei confronti di enti pubblici;
- □ qualora il valore del bene non sia superiore a € 20.000,00.

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

Deliberazione N° 48 del 12/10/2015

C O N S I G L I O C O M U N A L E

Punto O.d.G. n° 9

Seduta del 12/10/2015

OGGETTO:	**REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI - ADOZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO — Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :

FAVOREVOLE

Note

Data 28/09/2015 | **Il Responsabile** **F.to Architetto Giangrande Dionino**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA — Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :

Note

Data | **Il Responsabile**

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO GENERALE**
F.to Avv. Di Maggio Susanna	**F.to Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA**

Assenti: .....

.....

.....

Note: .....

.....

.....

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ☑

INVIO: Capigruppo ☐ Prefettura ☐ OO.SS. ☐

Approvato e sottoscritto.

►Il PRESIDENTE
F.to AVV. DI MAGGIO SUSANNA

►Il SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 20/10/2015

►Il Responsabile
F.to Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☑ è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

☑ é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il 12/10/2015 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data .....

►Il Responsabile
F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

È copia conforme all'originale.

Data, 21/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA